

	<p align="center">COMUNE DI CORMANO Provincia di Milano</p>	<p align="center">Delibera di Giunta Comunale</p>	<p align="center">Numero 57</p>	<p align="center">Data 08/05/2020</p>
---	--	--	--	--

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020**

Deliberazione di Giunta Comunale

Originale

L'anno 2020, addì 8, del mese di Maggio, alle ore 15.00, presso il Municipio si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

MAGISTRO Luigi	Sindaco	SI
MAGNI Gianluca	Vice Sindaco	SI
ZANZANI Roberta	Assessore Anziano	SI
BUSICO Sergio	Assessore	SI
MANZULLI Daniela	Assessore	SI
DEL MORO Roberto	Assessore	SI

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale.

Magistro Luigi - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE

La Corte Costituzionale, con sentenza n.15 del 30 gennaio 2018, ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: *«L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012».*

Per comprendere i termini della vicenda occorre rammentare che:

- le “tariffe base” relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dall'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, così come riformulate dal DPCM del 16 febbraio 2001, e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni;
- l'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 449 del 1997, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- l'art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, dispone che *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo”*; nell'allegato 1 è incluso il sopra citato articolo 11, comma 10 del d.lgs. n. 449 del 1997;
- l'art. 23, comma 11, del Dl n. 83 del 2012, dispone che *“i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge”*.

Questa situazione ha causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno. Il comma 739, oggetto della recente sentenza della

Consulta, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni anche nei casi – generalizzati – di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.

La Corte Costituzionale, oltre a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 739, questione sollevata dalla Commissione Tributaria di Pescara, ha ritenuto preclusa ai comuni la facoltà di confermare o prorogare successivamente al 2012 le maggiorazioni tariffarie dell'imposta sulla pubblicità.

Per questo motivo non si possono confermare le maggiorazioni adottate dal 2013 al 2018, ma deliberare l'aumento, anche in considerazione delle argomentazioni rese dal MEF nella risoluzione 2/DF del 14/05/2018.

In attesa che il Legislatore intervenga per chiarire la situazione particolarmente onerosa relativamente alla questione sollevata dalla CTP di Pescara che ha già generato una richiesta di rimborsi da parte di alcune aziende, occorre sottolineare che la sentenza non ha efficacia erga omnes.

Per l'anno 2019 il Legislatore, con l'art. 1, comma 919 della Legge 145/2018, Legge di Bilancio per il 2019 ha disposto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”*

Con la Legge 182 del 2/12/2019 non sono intervenute nuove modifiche e pertanto si confermano quelle allegate al presente documento.

Preso atto che il Decreto del Ministro dell'interno del 13/12/ 2019 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 una prima volta al 31/03/2020; con successivo Decreto del 28/02/2000 ha fissato il nuovo termine al 30/04/2020.

Richiamato il Decreto Legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 che ha rinviato nuovamente il termine per l'approvazione del bilancio 2020 – 2022 al 31/05/2020.

Si ritiene opportuno deliberare le tariffe per l'anno 2020 e si sottopone il presente provvedimento alla Giunta Comunale per gli adempimenti di rito.

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni/Finanze
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto



SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

APPROVAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso;

Considerato che questo ente non si è avvalso della facoltà di sostituire l'imposta di pubblicità con un canone di natura patrimoniale;

Preso atto che l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive motivazioni ed integrazioni;

Preso atto che l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Considerato che il Comune di Cormano, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe IV, con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

Preso atto che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/07/1994, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2000, sono stati approvati gli incrementi della tariffa base del 20% (ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997) e l'adeguamento al minimo di legge previsto dal sopracitato DPCM 16 febbraio 2001;
- con delibera di Giunta Comunale n. 333 del 10/11/2004 è stato approvato il successivo aumento nella misura del 50% in conformità all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 343 del 27/11/2004 è stata introdotta la categoria speciale prevista dall'art. 10 comma 1, lettera b) della Legge Finanziaria 448/2001 comportante una maggiorazione fino al 150%;

Verificato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Preso atto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende incrementare il gettito relativo all'Imposta sulla pubblicità aumentando le tariffe di un ulteriore 50% sulle le tariffe sinora in vigore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Preso atto che il Decreto del Ministro dell'interno del 13/12/ 2019 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 una prima volta al 31/03/2020; con successivo Decreto del 28/02/2000 ha fissato il nuovo termine al 30/04/2020;

Richiamato il Decreto Legge 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 che ha rinviato nuovamente il termine per l'approvazione del bilancio 2020 – 2022 al 31/05/2020;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell'Area Servizi Interni e Finanze,

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 1) di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 la maggiorazione nella misura del 50% delle tariffe attualmente vigenti dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018;
- 2) di confermare la categoria speciale aumentata nella misura del 150% sulle affissioni pubblicitarie effettuata nelle seguenti vie:
 - S.S. 35 dei Giovi
 - Autostrada A4
 - Viale Borromeo
 - Via Cadorna
 - Via dei Giovi
 - Via Fabio Filzi
 - Via Po
 - Via Bizzozzero
 - Via Brodolini
 - Via Cimabue
 - Via Giotto
- 3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione anno 2020 il gettito previsto al capitolo 1090 "Imposta comunale sulla pubblicità" è pari ad euro 165.000,00 ed al capitolo 1300 "Diritti sulle pubbliche affissioni" è pari ad euro 20.000,00;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
- 5) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 6) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01/01/2020.
- 7) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato alla deliberazione
n. 57 del 08/05/2020

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI

AD OGGETTO:


**APPROVAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2020.**

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000:

Parere favorevole.

28/02/2020

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni/Finanze
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto



2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000:

Parere favorevole

28/02/2020

IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI INTERNI
FINANZE
Mariapaola Dott.ssa Zanzotto




3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa:

Parere favorevole

8/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Sandra Dott.ssa D'Agostino



Originale

Il Sindaco
Magistro Luigi

Il Segretario Generale
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a far luogo dal 19/05/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000).

**Il Segretario Generale**  
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~